



**PROVINCIA
DI PARMA**

ESTRATTO DAL VERBALE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

Atto n. **9/2022** del **28/01/2022**

Oggetto: MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER LA NOMINA, LA DESIGNAZIONE E LA REVOCA DEI RAPPRESENTANTI DELLA PROVINCIA PRESSO AZIENDE, ISTITUZIONI, FONDAZIONI ED ENTI APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO PROVINCIALE N. 79 DEL 26.11.2015.

L'anno **duemilaventidue** addì **ventotto** del mese di **gennaio**, alle ore **11:00**, in modalità "mista" (presenza presso la sala delle adunanze in Parma e collegamenti in videoconferenza ai sensi dell'art.13 del D.L. n.18/2020 convertito con Legge n.27/2020), si e' riunito il Consiglio Provinciale convocato nei modi e termini di legge.

Presieduto da **MASSARI ANDREA - Presidente della Provincia.**

All'appello risultano:

BERTOCCHI GIOVANNI	Presente (presso la sede dell'Ente)
CANTONI GIANPAOLO	Assente
CARRETTA BENIAMINA	Presente (presso la sede dell'Ente)
CESARI NICOLA	Presente (in videoconferenza)
CHIUSSI GIULIA	Presente (presso la sede dell'Ente)
DEVINCENZI RAFFAELLA	Presente (in videoconferenza)
FRIGGERI DANIELE	Presente (in videoconferenza)
MASSARI ANDREA	Presente (presso la sede dell'Ente)
PARRI SAMANTHA	Presente (presso la sede dell'Ente)
TACCAGNI MARCO	Presente (presso la sede dell'Ente)
TASSI CARBONI ALESSANDRO	Presente (presso la sede dell'Ente)
TONINI SARA	Presente (in videoconferenza)
TOSI LORENZO	Presente (in videoconferenza)

Presenti: **12** - Assenti: **1**

Partecipa il Vice Segretario Generale **UGO GIUDICE**, il quale provvede alla redazione del seguente verbale.

Constatato che il numero dei presenti e' legale, i lavori proseguono.

Fungono da scrutatori i Consiglieri: **CHIUSSI GIULIA, FRIGGERI DANIELE, TOSI LORENZO.**

**SERVIZIO FINANZIARIO - GESTIONE DEL PERSONALE - PARTECIPATE - SISTEMI
INFORMATIVI - PARI OPPORTUNITA'**

Proposta di deliberazione n. **251 / 2022**

Oggetto: MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER LA NOMINA, LA DESIGNAZIONE E LA REVOCA DEI RAPPRESENTANTI DELLA PROVINCIA PRESSO AZIENDE, ISTITUZIONI, FONDAZIONI ED ENTI APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO PROVINCIALE N. 79 DEL 26.11.2015.

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Premesso che ai sensi degli articoli, 42 comma 2 lett. m) e 50 comma 8, del D.Lgs. 267/2000, compete rispettivamente:

- al Consiglio, “la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune presso enti, aziende e istituzioni, nonché la nomina dei rappresentanti del consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge”;
- al Presidente, di provvedere “... sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio ... alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti della provincia presso enti, aziende ed istituzioni”;

Visti:

- il D.Lgs. 08.04.2013 n. 39 “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”;
- il D.P.R. 30.11.2012 n. 251 “Regolamento concernente la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo nelle società, costituite in Italia, controllate da pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile, non quotate in mercati regolamentati, in attuazione dell'articolo 3, comma 2, della legge 12 luglio 2011, n. 120”;
- l'art. 26, comma 5, lett. b) e l'art. 34 dello Statuto dell'Ente ;

Preso atto che l'attribuzione ex art. 50 del TUEL del potere di nomina al Presidente porta a considerare che il legislatore abbia inteso garantire comunque una non eccessiva procedimentalizzazione del potere di scelta, dovendo in ogni caso il Presidente rispondere politicamente delle nomine fatte, alla luce dei risultati conseguiti;

Ritenuto quindi che la definizione degli indirizzi vada articolata sulla base della determinazione di principi generali, tenendo conto che oggetto di disciplina è l'esercizio di una attività non vincolata di un organo monocratico, quale appunto il Presidente;

Visto il “REGOLAMENTO PER LA NOMINA, LA DESIGNAZIONE E LA REVOCA DEI RAPPRESENTANTI DELLA PROVINCIA PRESSO AZIENDE, ISTITUZIONI, FONDAZIONI ED ENTI” Approvato con Delibera di Consiglio Provinciale n. 79 del 26.11.2015;

Dato atto che, rispetto al 2015, le Province si trovano oggi in un nuovo ruolo di ente locale intermedio incardinato nell'assetto costituzionale Italiano come ormai riconosciuto da tutte la parti politiche a seguito del fallimento della riforma costituzionale avviata dopo la L. 56/2014.

Ritenuto di semplificare il citato regolamento riportando le norme di incandidabilità ed inconfiribilità a quanto prevede la norma di Legge ed in particolare il D.Lgs. 39/2013 e le successive eventuali modifiche ed integrazioni, al fine di rendere più agevole e rappresentativa la nomina dei rappresentanti della Provincia all'interno degli presso aziende, istituzioni, fondazioni ed enti;

Ritenuto quindi di apportare le modifiche al citato regolamento dettagliatamente indicate nell'allegato "A" alla presente delibera;

Acquisito agli atti il parere favorevole del Dirigente responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Dato atto che non si provvede ad acquisire il parere del Responsabile di Ragioneria in ordine alla regolarità contabile, poiché il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e dello Statuto della Provincia, approvato dall'Assemblea dei Sindaci con atto n. 1 del 09.01.2015;

DELIBERA

1. di modificare il "REGOLAMENTO PER LA NOMINA, LA DESIGNAZIONE E LA REVOCA DEI RAPPRESENTANTI DELLA PROVINCIA PRESSO AZIENDE, ISTITUZIONI, FONDAZIONI ED ENTI" Approvato con Delibera di Consiglio Provinciale n. 79 del 26.11.2015 come dettagliatamente evidenziato nell'allegato A alla presente (barrate le parti eliminate ed evidenziate le parti aggiunte);
2. di approvare gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti della Provincia presso aziende, istituzioni, fondazioni ed enti (comprese le società) partecipati, di cui all'art. 42, comma 2, lettera m), del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, come espressi nel Regolamento modificato allegato "B" quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
3. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. 267/2000.

Esito della votazione della presente deliberazione : **APPROVATA**

Consiglieri presenti: **12**

Votanti	Favorevoli	Contrari	Astenuti
12	12	0	0

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile.

Esito votazione sull'**immediata eseguibilità** del provvedimento: **APPROVATA**

Consiglieri presenti: **12**

Votanti	Favorevoli	Contrari	Astenuti
12	12	0	0

N.B.: si da' atto che per quanto riguarda il contenuto degli interventi, si rimanda alla registrazione audio/video relativa alla seduta.

Approvato e sottoscritto con firma digitale:

Il Presidente della Provincia
MASSARI ANDREA

Il Vice Segretario Generale
GIUDICE UGO

Regolamento per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti della Provincia presso aziende, istituzioni, fondazioni ed enti (comprese le società)

Approvato con Delibera di Consiglio Provinciale n.79 del 26/11/2015

Versione approvata con C 79/2015 (barrate le parti eliminate) INDICE	Versione modificata (evidenziate le parti aggiunte) INDICE
<p>Art. 1 - Ambito di applicazione Art. 2 – Criteri generali per le nomine e le designazioni Art. 3 - Pari opportunità Art. 4 - Requisiti di conferibilità</p> <p>Art. 5 – Incompatibilità Art. 6 - Candidature Art. 7 - Nomine o designazioni Art. 8 - Accettazione nomina o designazione Art. 9 - Compensi agli amministratori Art. 10 - Revoca delle nomine o designazioni Art. 11 – Mandato fiduciario</p>	<p>Art. 1 - Ambito di applicazione Art. 2 – Criteri generali per le nomine e le designazioni Art. 3 - Pari opportunità Art. 4 – Inconferibilità, incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità Abrogato</p> <p>Art. 5 - Candidature Art. 6 - Nomine o designazioni Art. 7 - Accettazione nomina o designazione Art. 8 - Compensi agli amministratori Art. 9 - Revoca delle nomine o designazioni Art. 10 - Mandato fiduciario</p>
<p>Art. 1 Ambito di applicazione</p> <p>Gli indirizzi di seguito definiti si applicano a tutti i procedimenti di nomina, designazione di rappresentanti della Provincia di Parma in aziende, istituzioni, fondazioni ed enti (comprese le società) ad eccezione dei seguenti casi:</p> <p>a. ove la persona da nominare o designare sia già espressamente individuata da disposizione di legge, statuto, regolamento, convenzione;</p> <p>b. ove la persona da nominare o designare sia dipendente della Provincia di Parma;</p> <p>c. ove si tratti di nominare, designare una persona in comitati, gruppi di lavoro, commissioni o simili operanti all'interno dell'Amministrazione provinciale;</p> <p>d. ove lo statuto degli enti preveda espressamente il conferimento della carica di presidente o amministratore al Presidente della Provincia o a suo delegato.</p>	<p>Art. 1 Ambito di applicazione</p> <p>Gli indirizzi di seguito definiti si applicano a tutti i procedimenti di nomina, designazione di rappresentanti della Provincia di Parma in aziende, istituzioni, fondazioni ed enti (comprese le società) partecipati (successivamente “organismi partecipati”) ad eccezione dei seguenti casi:</p> <p>a. ove la persona da nominare o designare sia già espressamente individuata da disposizione di legge, statuto, regolamento, convenzione;</p> <p>b. ove la persona da nominare o designare sia dipendente della Provincia di Parma;</p> <p>c. ove si tratti di nominare, designare una persona in comitati, gruppi di lavoro, commissioni o simili operanti all'interno dell'Amministrazione provinciale;</p> <p>d. ove lo statuto degli enti preveda espressamente il conferimento della carica di presidente o amministratore al Presidente della Provincia o a suo delegato.</p> <p>e. ove la persona da nominare o designare</p>

Art. 2
Criteria generali per le nomine e le designazioni

Le nomine o le designazioni sono effettuate dal Presidente fra soggetti maggiorenni che, per preparazione ed esperienza, diano la garanzia di competenza tecnica e/o giuridico amministrativa da valutarsi in base agli studi compiuti, alle professioni esercitate, alle funzioni svolte presso aziende pubbliche o private, ovvero all'esperienza acquisita per incarichi pubblici o privati ricoperti.

Art. 3
Pari opportunità

1. Ai fini del rispetto del principio della differenza di genere, l'organo competente deve tener conto che sul totale delle nomine e designazioni effettuate sia rispettata la presenza di ciascun genere, in ottemperanza alle norme di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n.198 e all'articolo 51 della Costituzione.

2. Alle società controllate da pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile, si applicano le disposizioni di cui al DPR 30 novembre 2012, n. 251, in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle società stesse, emanato ai sensi della legge 12 luglio 2011, n. 120.

Art. 4
Requisiti di conferibilità

~~Le persone da nominare o designare devono:~~

- ~~– possedere la cittadinanza italiana oppure di uno stato dell'unione europea;~~
- ~~– godere dei diritti civili e politici del paese di provenienza;~~
- ~~– possedere i requisiti per essere eletti consiglieri provinciali, se cittadini italiani oppure avere i requisiti per essere eletti nelle rispettive assemblee elettive degli stati membri dell'Unione;~~

sia un consigliere della Provincia, salvo i casi di incompatibilità ed inconferibilità, e l'incarico sia a titolo gratuito;

Art. 2
Criteria generali per le nomine e le designazioni

Le nomine o le designazioni sono effettuate dal Presidente fra soggetti maggiorenni che, per preparazione ed esperienza, diano la garanzia di competenza tecnica e/o giuridico amministrativa da valutarsi in base agli studi compiuti, alle professioni esercitate, alle funzioni svolte presso aziende pubbliche o private, ovvero all'esperienza acquisita per incarichi pubblici o privati ricoperti.

Art. 3
Pari opportunità

1. Ai fini del rispetto del principio della differenza di genere, l'organo competente deve tener conto che sul totale delle nomine e designazioni effettuate sia rispettata la presenza di ciascun genere, in ottemperanza alle norme di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n.198 e all'articolo 51 della Costituzione.

2. Alle società controllate da pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile, si applicano le disposizioni di cui al DPR 30 novembre 2012, n. 251, in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle società stesse, emanato ai sensi della legge 12 luglio 2011, n. 120.

Art. 4
**Inconferibilità, incandidabilità, in
ineleggibilità ed incompatibilità**

1. Non possono essere nominati o designati quali rappresentanti della Provincia in organismi partecipati coloro che si trovino in una condizione di inconferibilità ed incompatibilità di cui al D.Lgs. numero 39 del 2013, e successive modificazioni, ed in particolare, ma a titolo esemplificativo, dall'articolo 3 in materia di inconferibilità di incarichi in caso di

~~— non aver subito condanne per uno dei reati contemplati all'art. 10 del D.lgs. 31.12.2012 n.235 "incandidabilità alle cariche elettive negli enti locali" (applicabile a qualsiasi incarico la cui nomina sia di competenza del Presidente) e non avere procedimenti penali in corso per reati contro il patrimonio o contro la pubblica amministrazione;~~

~~— non essere stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale;~~

~~— non aver svolto, nei due anni antecedenti alla nomina, incarichi e ricoperto cariche in enti di diritto privato o finanziati dalla Provincia di Parma che conferisce l'incarico di amministratore in un ente pubblico ovvero non aver svolto in proprio attività professionali, qualora regolate, finanziate o comunque retribuite dalla Provincia di Parma che conferisce l'incarico di amministratore in un ente pubblico;~~

~~— non essere stato, nei due anni antecedenti alla nomina, componente della giunta o del consiglio della Provincia di Parma che conferisce l'incarico di amministratore in un ente di diritto privato in controllo pubblico da parte di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione;~~

~~— non avere fatto parte, nell'anno antecedente alla nomina, della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, nella stessa regione della Provincia di Parma che conferisce l'incarico di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico da parte di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione;~~

~~— non essere stato presidente o amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte di~~

condanna per reati contro la pubblica amministrazione.

2. I rappresentanti della Provincia in organismi partecipati non debbono inoltre versare in una delle condizioni di incandidabilità previste per i consiglieri comunali di cui all'articolo 10 del D.Lgs. 235 del 2012.

3. Nell'ipotesi in cui, durante la vigenza del presente documento di indirizzo, la normativa ivi contenuta fosse abrogata, integrata o modificata, il rinvio operato dalle presenti clausole si intende automaticamente rivolto nei confronti delle norme che sostituiscono le norme abrogate, integrate o modificate.

province, comuni e loro forme associative della stessa regione della Provincia di Parma che conferisce l'incarico di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico da parte di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione;

— non essere stato componente, nei due anni antecedenti alla nomina, della giunta o del consiglio della Provincia di Parma che conferisce l'incarico di amministratore di ente pubblico di livello provinciale o comunale;

— non avere fatto parte, nell'anno antecedente alla nomina, della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, nella stessa regione della Provincia di Parma che conferisce l'incarico di amministratore di ente pubblico di livello provinciale o comunale;

— non essere stato presidente o amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte di province, comuni e loro forme associative della stessa regione della Provincia di Parma che conferisce l'incarico di amministratore di ente pubblico di livello provinciale o comunale;

— non svolgere attività incompatibili o configgenti con gli scopi e gli interessi degli enti, aziende ed istituzioni;

— non avere vertenze in atto con la Provincia di Parma e con l'ente per il quale è conferito l'incarico di amministratore;

— non trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità stabilita dallo statuto dell'ente per cui è nominato;

— non essere componente di organi consultivi, di vigilanza o di controllo chiamati ad esprimersi sui provvedimenti e sull'attività degli enti, aziende o istituzioni cui si riferisce la nomina o designazione;

— non trovarsi in condizioni di conflitto d'interesse rispetto all'incarico, avendo, per le attività esercitate, interessi direttamente o indirettamente in contrasto con quelli

~~dell'ente, azienda o istituzione cui si riferisce la nomina o designazione;~~
~~— non essere stato destituito o dispensato da un impiego precedente espletato in una pubblica amministrazione, nonché essere decaduto da un precedente impiego;~~
~~— non trovarsi nella condizione di coniuge, ascendente, discendente, parente e affine fino al terzo grado civile del Presidente della Provincia;~~
~~— non aver ricoperto nei cinque anni precedenti la nomina, incarichi di amministratore di ente, istituzione, azienda pubblica, società a totale o parziale capitale pubblico che abbia registrato, per tre esercizi consecutivi, un progressivo peggioramento dei conti per ragioni riferibili a non necessitate scelte gestionali (art. 71 comma 1 legge 18.06.2009, n. 69).~~

Art. 5
Incompatibilità

~~1. Gli incarichi di amministratore negli enti pubblici sono incompatibili con lo svolgimento in proprio, da parte del soggetto incaricato, di un'attività professionale, se questa è regolata, finanziata o comunque retribuita dalla Provincia di Parma che conferisce l'incarico.~~

~~2. Gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello provinciale o comunale sono incompatibili:~~

~~a. con la carica di componente del consiglio della provincia, della giunta o del consiglio del comune o della forma associativa tra comuni che ha conferito l'incarico;~~

~~b. con la carica di componente del consiglio della provincia, della giunta o del consiglio del comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, ricompresi nella stessa regione della Provincia di Parma che ha conferito l'incarico;~~

~~c. con la carica di componente di organi di indirizzo negli enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o~~

Art. 5
Abrogato

di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione della stessa regione:

3. Gli incarichi dirigenziali negli enti di diritto privato in controllo pubblico sono incompatibili con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, della carica di componente dell'organo di indirizzo nella Provincia di Parma che ha conferito l'incarico, ovvero con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, della carica di presidente e amministratore delegato nello stesso ente di diritto privato in controllo pubblico che ha conferito l'incarico.

4. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello provinciale o comunale sono incompatibili:

a. con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione;

b. con la carica di componente del consiglio di una provincia, della giunta o del consiglio di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, ricompresi nella stessa regione della Provincia di Parma che ha conferito l'incarico;

c. con la carica di componente di organi di indirizzo negli enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione della stessa regione:

5. Gli incarichi di presidente e amministratore delegato negli enti di diritto privato in controllo pubblico sono incompatibili con lo svolgimento in proprio, da parte del soggetto incaricato, di un'attività professionale, se questa è regolata, finanziata o comunque retribuita dalla Provincia di Parma che conferisce l'incarico.

6. Gli incarichi di presidente e amministratore delegato di ente di diritto privato in controllo pubblico di livello locale sono incompatibili con l'assunzione, nel corso dell'incarico, della carica di

Art. 5
Candidature

~~componente del consiglio di una provincia o della giunta o del consiglio di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione.~~

Art. 6 Candidature

1. L'amministrazione rende pubbliche le candidature in scadenza, mediante avviso sul sito istituzionale dell'ente. I soggetti interessati ed in possesso dei requisiti di cui sopra possono proporre direttamente la loro candidatura.

2. Le candidature per le nomine e le designazioni devono essere indirizzate al Presidente e devono essere corredate da:

a. curriculum vitae contenente: le generalità complete e residenza; il titolo di studio e le precedenti esperienze lavorative; l'occupazione abituale, l'elenco delle cariche pubbliche, ovvero degli incarichi ricoperti in società a partecipazione pubblica, nonché in enti, associazioni, società private iscritte nei pubblici registri; i motivi che giustificano la candidatura;

b. dichiarazione di insussistenza di cause di impedimento alla nomina/designazione;

c. nel caso di sussistenza di cause di incompatibilità, dichiarazione che le stesse saranno sanate prima della nomina;

d. dichiarazione concernente la conoscenza del presente regolamento.

3. La candidatura deve essere sottoscritta dal presentatore, corredata dalla fotocopia di documento di identità o firma elettronica.

4. Non saranno accolte le candidature che:

a. non attestino la sussistenza dei requisiti richiesti;

b. non siano state regolarmente sottoscritte.

Art. 7 Nomine o designazioni

1. Il Presidente esamina le segnalazioni pervenute valutandone l'ammissibilità; al termine di tale esame, procede alla relativa nomina o designazione. In mancanza di presentazione di candidature, o quando

1. L'amministrazione rende pubbliche le candidature in scadenza, mediante avviso sul sito istituzionale dell'ente. I soggetti interessati ed in possesso dei requisiti di cui sopra possono proporre direttamente la loro candidatura.

2. Le candidature per le nomine e le designazioni devono essere indirizzate al Presidente e devono essere corredate da:

a. curriculum vitae contenente: le generalità complete e residenza; il titolo di studio e le precedenti esperienze lavorative; l'occupazione abituale, l'elenco delle cariche pubbliche, ovvero degli incarichi ricoperti in società a partecipazione pubblica, nonché in enti, associazioni, società private iscritte nei pubblici registri; i motivi che giustificano la candidatura;

b. dichiarazione di insussistenza di cause di impedimento alla nomina/designazione;

c. nel caso di sussistenza di cause di incompatibilità, dichiarazione che le stesse saranno sanate prima della nomina;

d. dichiarazione concernente la conoscenza del presente regolamento.

3. La candidatura deve essere sottoscritta dal presentatore, corredata dalla fotocopia di documento di identità o firma elettronica.

4. Non saranno accolte le candidature che:

a. non attestino la sussistenza dei requisiti richiesti;

b. non siano state regolarmente sottoscritte.

Art. 6 Nomine o designazioni

1. Il Presidente esamina le segnalazioni pervenute valutandone l'ammissibilità; al termine di tale esame, procede alla relativa nomina o designazione. In mancanza di presentazione di candidature, o quando queste siano numericamente insufficienti, o risultino, a giudizio del Presidente, inadeguate rispetto alla nomina/designazione da effettuare, il Presidente, con atto motivato, provvede direttamente alla nomina, fermo restando il possesso, da parte del nominato/designato, dei requisiti prescritti.

2. Coloro che vengono ritenuti idonei

queste siano numericamente insufficienti, o risultino, a giudizio del Presidente, inadeguate rispetto alla nomina/designazione da effettuare, il Presidente, con atto motivato, provvede direttamente alla nomina, fermo restando il possesso, da parte del nominato/designato, dei requisiti prescritti.

2. Coloro che vengono ritenuti idonei all'incarico, prima del perfezionamento della designazione o della nomina, presentano una dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconfiribilità ed incompatibilità di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.

3. Successivamente, nel corso dell'incarico, gli interessati presentano annualmente una dichiarazione sul permanere della insussistenza delle cause di incompatibilità di cui al suddetto decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.

4. La dichiarazione di cui sopra, da pubblicare nel sito della Provincia di Parma, è condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico o della carica.

5. I nominati e/o designati presso enti, aziende od istituzioni, all'atto del conferimento dell'incarico, dichiarano altresì, ad incarico conseguito, di rispettare, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel Codice di Comportamento generale approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" e successive modifiche ed integrazioni nonché nel Codice di Comportamento della Provincia di Parma vigente.

Art. 8

Accettazione nomina o designazione

1. La nomina o la designazione è efficace dal momento dell'accettazione formale dell'incarico da parte del candidato.

2. All'atto dell'accettazione il soggetto designato o nominato si impegna a perseguire gli obiettivi e rispettare gli obblighi previsti dagli eventuali contratti di servizio regolanti i rapporti con le società

all'incarico, prima del perfezionamento della designazione o della nomina, presentano una dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconfiribilità ed incompatibilità di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.

3. Successivamente, nel corso dell'incarico, gli interessati presentano annualmente una dichiarazione sul permanere della insussistenza delle cause di incompatibilità di cui al suddetto decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.

4. La dichiarazione di cui sopra, da pubblicare nel sito della Provincia di Parma, è condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico o della carica.

5. I nominati e/o designati presso enti, aziende od istituzioni, all'atto del conferimento dell'incarico, dichiarano altresì, ad incarico conseguito, di rispettare, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel Codice di Comportamento generale approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" e successive modifiche ed integrazioni nonché nel Codice di Comportamento della Provincia di Parma vigente.

Art. 7

Accettazione nomina o designazione

1. La nomina o la designazione è efficace dal momento dell'accettazione formale dell'incarico da parte del candidato.

2. All'atto dell'accettazione il soggetto designato o nominato si impegna a perseguire gli obiettivi e rispettare gli obblighi previsti dagli eventuali contratti di servizio regolanti i rapporti con gli

~~costituite o partecipate~~ dalla Provincia e, comunque, a:

a. rendere conto periodicamente al Presidente della Provincia dell'attività esperita in seno all'ente, con onere di trasmettere allo stesso relazione annuale sull'attività svolta nell'espletamento del proprio mandato e sull'andamento gestionale dell'ente-stesso;

b. partecipare e votare in seno all'organismo ove è stato designato o nominato in sintonia con gli indirizzi formulati dalla Provincia, fermo restando il rispetto degli obblighi e delle funzioni connesse all'incarico e l'interesse degli ~~enti e società partecipati~~;

c. rendicontare periodicamente i compensi previsti e percepiti in relazione al mandato assunto, ivi compresi indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese, che costituiscono il "trattamento economico complessivo".

3. Il soggetto nominato o designato deve:

a. comunicare alla Provincia le informazioni riguardanti "*l'amministrazione trasparente*", come disciplinata dalla vigente normativa e assicurarsi che le stesse siano pubblicate dall'ente nel proprio sito istituzionale, nei casi e con le modalità previste dalla legge;

b. fornire alla Provincia ogni altra informazione richiesta o comunque utile ai fini dell'applicazione del Regolamento provinciale per la disciplina dei controlli interni;

c. fornire alla Provincia ogni informazione e documento utile ai fini della gestione strategica della partecipazione, salvi solo i casi previsti dalla legge di segreto per obbligo di mandato.

Art. 9

Compensi agli amministratori

1. Fermi i casi in cui la legge prevede l'impossibilità di attribuire compensi agli amministratori di ~~enti, società o organismi~~, o comunque limitazioni agli stessi, vengono previsti i seguenti ulteriori principi per la determinazione dei compensi, che costituiscono anche indirizzo ~~alle società~~

organismi partecipati dalla Provincia e, comunque, a:

a. rendere conto periodicamente al Presidente della Provincia dell'attività esperita in seno all'**organismo partecipato**, con onere di trasmettere allo stesso relazione annuale sull'attività svolta nell'espletamento del proprio mandato e sull'andamento gestionale dell'**organismo partecipato** stesso;

b. partecipare e votare in seno all'**organismo partecipato** ove è stato designato o nominato in sintonia con gli indirizzi formulati dalla Provincia, fermo restando il rispetto degli obblighi e delle funzioni connesse all'incarico e l'interesse degli **organismi partecipati**;

c. rendicontare periodicamente i compensi previsti e percepiti in relazione al mandato assunto, ivi compresi indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese, che costituiscono il "trattamento economico complessivo".

3. Il soggetto nominato o designato deve:

a. comunicare alla Provincia le informazioni riguardanti "*l'amministrazione trasparente*", come disciplinata dalla vigente normativa e assicurarsi che le stesse siano pubblicate dall'**organismo partecipato** nel proprio sito istituzionale, nei casi e con le modalità previste dalla legge;

b. fornire alla Provincia ogni altra informazione richiesta o comunque utile ai fini dell'applicazione del Regolamento provinciale per la disciplina dei controlli interni;

c. fornire alla Provincia ogni informazione e documento utile ai fini della gestione strategica della partecipazione, salvi solo i casi previsti dalla legge di segreto per obbligo di mandato.

Art. 8

Compensi agli amministratori

1. Fermi i casi in cui la legge prevede l'impossibilità di attribuire compensi agli amministratori di **organismi partecipati**, o comunque limitazioni agli stessi, vengono previsti i seguenti ulteriori principi per la determinazione dei compensi, che

ed ~~enti partecipati~~ che debbano provvedere alla nomina:

- a. vi deve essere motivata correlazione con l'impegno, la professionalità e le responsabilità connesse all'incarico;
- b. l'ammontare non deve comportare riflessi negativi nella gestione delle attività o del bilancio.

2. Per determinare gli utili di cui al comma 725 della legge 296/2006 (legge finanziaria 2007), vanno scomputati trasferimenti, contributi, erogazioni e compensi di qualsiasi natura corrisposti dalla Provincia.

Art. 10

Revoca delle nomine o designazioni

1. Le nomine o le designazioni possono essere revocate, da parte del Presidente, con appositi atti motivati, allorché si manifestino le seguenti condizioni:

- a. venir meno dei requisiti posti a fondamento della nomina o della designazione;
- b. attività in contrasto con gli indirizzi programmatici del Consiglio Provinciale o del Presidente della Provincia, emessi nell'ambito delle rispettive competenze, comprendendosi fra le stesse le votazioni in seno all'organismo ove sono stati nominati o designati;
- c. elementi che minino il rapporto fiduciario con la Provincia, ivi compresi gravi inadempimenti nella gestione, violazioni del presente regolamento, anche con riguardo agli oneri di comunicazione e pubblicità, o degli indirizzi impartiti, nonché dichiarazioni pubbliche lesive dell'immagine della Provincia o dell'Ente presso il quale si è stati designati o nominati;
- d. scarsa partecipazione del nominato o designato all'attività amministrativa dell'ente, azienda, istituzione in cui è rappresentante.

2. Il provvedimento dell'Autorità Giudiziaria di rinvio a giudizio per reati contro la pubblica amministrazione di un rappresentante della Provincia presso ogni tipo di Ente - direttamente o non direttamente dipendente o controllato - comporta la revoca immediata della carica

costituiscono anche indirizzo **agli organismi partecipati** che debbano provvedere alla nomina:

- a. vi deve essere motivata correlazione con l'impegno, la professionalità e le responsabilità connesse all'incarico;
- b. l'ammontare non deve comportare riflessi negativi nella gestione delle attività o del bilancio.

2. Per determinare gli utili di cui al comma 725 della legge 296/2006 (legge finanziaria 2007), vanno scomputati trasferimenti, contributi, erogazioni e compensi di qualsiasi natura corrisposti dalla Provincia.

Art. 9

Revoca delle nomine o designazioni

1. Le nomine o le designazioni possono essere revocate, da parte del Presidente, con appositi atti motivati, allorché si manifestino le seguenti condizioni:

- a. venir meno dei requisiti posti a fondamento della nomina o della designazione;
- b. attività in contrasto con gli indirizzi programmatici del Consiglio Provinciale o del Presidente della Provincia, emessi nell'ambito delle rispettive competenze, comprendendosi fra le stesse le votazioni in seno all'organismo ove sono stati nominati o designati;
- c. elementi che minino il rapporto fiduciario con la Provincia, ivi compresi gravi inadempimenti nella gestione, violazioni del presente regolamento, anche con riguardo agli oneri di comunicazione e pubblicità, o degli indirizzi impartiti, nonché dichiarazioni pubbliche lesive dell'immagine della Provincia o dell'Ente presso il quale si è stati designati o nominati;
- d. scarsa partecipazione del nominato o designato all'attività amministrativa dell'ente, azienda, istituzione in cui è rappresentante.

2. Il provvedimento dell'Autorità Giudiziaria di rinvio a giudizio per reati contro la pubblica amministrazione di un rappresentante della Provincia presso ogni tipo di Ente - direttamente o non direttamente dipendente o controllato -

ricoperta da parte dell'organo competente. Il rappresentante ha l'onere di rendere noto tale elemento al Presidente della Provincia entro 15 giorni dal rinvio a giudizio. La mancata informazione è anch'essa causa di revoca: si intendono indebitamente percepiti i compensi connessi all'incarico e il rappresentante è, in ogni caso, responsabile di ogni ulteriore danno verso la Provincia e l'Ente o organismo partecipato, ivi compreso quello per danno all'immagine.

3. Circa le revoche effettuate, il Presidente è tenuto ad informare tempestivamente il Consiglio nella prima seduta utile.

Art. 11

Mandato fiduciario

1. Il rapporto intercorrente tra l'Amministrazione provinciale ed i suoi rappresentanti negli enti ha natura fiduciaria; nel caso in cui il soggetto incaricato debba votare, in seno all'organo dell'Ente in cui è stato nominato, atti che comportino spese a carico del bilancio della Provincia, lo stesso deve previamente e ufficialmente informare l'Amministrazione, al fine di acquisire la formale autorizzazione dal Presidente o dal Consiglio Provinciale, nonché dal dirigente di ragioneria della Provincia.

2. Il decreto di designazione o nomina può determinare, salvo non sia diversamente previsto dalla legge, lo stretto rapporto temporale dell'incarico a specifici indicatori o tempi, ivi compresa la scadenza del mandato del Presidente della Provincia.

3. In ogni caso, con l'insediamento degli organi provinciali rinnovati, i soggetti nominati o designati dalla precedente Amministrazione devono presentare la propria disponibilità a rassegnare le dimissioni ai nuovi amministratori, pur rimanendo nell'esercizio delle funzioni fino alla nomina dei successori.

comporta la revoca immediata della carica ricoperta da parte dell'organo competente. Il rappresentante ha l'onere di rendere noto tale elemento al Presidente della Provincia entro 15 giorni dal rinvio a giudizio. La mancata informazione è anch'essa causa di revoca: si intendono indebitamente percepiti i compensi connessi all'incarico e il rappresentante è, in ogni caso, responsabile di ogni ulteriore danno verso la Provincia e l'Ente o organismo partecipato, ivi compreso quello per danno all'immagine.

3. Circa le revoche effettuate, il Presidente è tenuto ad informare tempestivamente il Consiglio nella prima seduta utile.

Art. 10

Mandato fiduciario

1. Il rapporto intercorrente tra l'Amministrazione provinciale ed i suoi rappresentanti negli enti ha natura fiduciaria; nel caso in cui il soggetto incaricato debba votare, in seno all'organo **dell'organismo partecipato** in cui è stato nominato, atti che comportino spese a carico del bilancio della Provincia, lo stesso deve previamente e ufficialmente informare l'Amministrazione, al fine di acquisire la formale autorizzazione dal Presidente o dal Consiglio Provinciale, nonché dal dirigente di ragioneria della Provincia.

2. Il decreto di designazione o nomina può determinare, salvo non sia diversamente previsto dalla legge, lo stretto rapporto temporale dell'incarico a specifici indicatori o tempi, ivi compresa la scadenza del mandato del Presidente della Provincia.

3. In ogni caso, con l'insediamento degli organi provinciali rinnovati, i soggetti nominati o designati dalla precedente Amministrazione devono presentare la propria disponibilità a rassegnare le dimissioni ai nuovi amministratori, pur rimanendo nell'esercizio delle funzioni fino alla nomina dei successori.

Regolamento per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti della Provincia presso aziende, istituzioni, fondazioni ed enti (comprese le società)

Approvato con Delibera di Consiglio Provinciale n. del

INDICE

Art. 1 - Ambito di applicazione

Art. 2 – Criteri generali per le nomine e le designazioni

Art. 3 - Pari opportunità

Art. 4 – Inconferibilità, incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità

Art. 5 - Candidature

Art. 6 - Nomine o designazioni

Art. 7 - Accettazione nomina o designazione

Art. 8 - Compensi agli amministratori

Art. 9 - Revoca delle nomine o designazioni

Art. 10 - Mandato fiduciario

Art. 1

Ambito di applicazione

Gli indirizzi di seguito definiti si applicano a tutti i procedimenti di nomina, designazione di rappresentanti della Provincia di Parma in aziende, istituzioni, fondazioni ed enti (comprese le società) **partecipati (successivamente "organismi partecipati")** ad eccezione dei seguenti casi:

- a. ove la persona da nominare o designare sia già espressamente individuata da disposizione di legge, statuto, regolamento, convenzione;
- b. ove la persona da nominare o designare sia dipendente della Provincia di Parma;
- c. ove si tratti di nominare, designare una persona in comitati, gruppi di lavoro, commissioni o simili operanti all'interno dell'Amministrazione provinciale;
- d. ove lo statuto degli enti preveda espressamente il conferimento della carica di presidente o amministratore al Presidente della Provincia o a suo delegato.
- e.** ove la persona da nominare o designare sia un consigliere della Provincia, salvo i casi di incompatibilità ed inconferibilità, e l'incarico sia a titolo gratuito;

Art. 2

Criteri generali per le nomine e le designazioni

Le nomine o le designazioni sono effettuate dal Presidente fra soggetti maggiorenni che, per preparazione ed esperienza, diano la garanzia di competenza tecnica e/o giuridico amministrativa da valutarsi in base agli studi compiuti, alle professioni esercitate, alle funzioni svolte presso aziende pubbliche o private, ovvero all'esperienza acquisita per incarichi pubblici o privati ricoperti.

Art. 3

Pari opportunità

1. Ai fini del rispetto del principio della differenza di genere, l'organo competente deve tener conto che sul totale delle nomine e designazioni effettuate sia rispettata la presenza di ciascun genere, in ottemperanza alle norme di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n.198 e all'articolo 51 della Costituzione.
2. Alle società controllate da pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile, si applicano le disposizioni di cui al DPR 30 novembre

2012, n. 251, in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle società stesse, emanato ai sensi della legge 12 luglio 2011, n. 120.

Art. 4

Inconferibilità, incandidabilità, ineleggibilità ed incompatibilità

1. Non possono essere nominati o designati quali rappresentanti della Provincia in organismi partecipati coloro che si trovino in una condizione di inconferibilità ed incompatibilità di cui al D.Lgs. numero 39 del 2013, e successive modificazioni, ed in particolare, ma a titolo esemplificativo, dall'articolo 3 in materia di inconferibilità di incarichi in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione.

2. I rappresentanti della Provincia in organismi partecipati non debbono inoltre versare in una delle condizioni di incandidabilità previste per i consiglieri comunali di cui all'articolo 10 del D.Lgs. 235 del 2012.

3. Costituisce un'ulteriore causa ostativa alla nomina od alla designazione dei rappresentanti della Provincia negli organismi partecipati la sussistenza di una causa di ineleggibilità, prevista dall'articolo 60, primo comma, del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle autonomie locali approvato con D.Lgs. 267 del 2000, e successive modificazioni.

4. Nell'ipotesi in cui, durante la vigenza del presente documento di indirizzo, la normativa ivi contenuta fosse abrogata, integrata o modificata, il rinvio operato dalle presenti clausole si intende automaticamente rivolto nei confronti delle norme che sostituiscono le norme abrogate, integrate o modificate.

Art. 5

Candidature

1. L'amministrazione rende pubbliche le candidature in scadenza, mediante avviso sul sito istituzionale dell'ente. I soggetti interessati ed in possesso dei requisiti di cui sopra possono proporre direttamente la loro candidatura.

2. Le candidature per le nomine e le designazioni devono essere indirizzate al Presidente e devono essere corredate da:

a. curriculum vitae contenente: le generalità complete e residenza; il titolo di studio e le precedenti esperienze lavorative; l'occupazione abituale, l'elenco delle cariche pubbliche, ovvero degli incarichi ricoperti in società a partecipazione pubblica, nonché in enti, associazioni, società private iscritte nei pubblici registri; i motivi che giustificano la candidatura;

b. dichiarazione di insussistenza di cause di impedimento alla nomina/designazione;

c. nel caso di sussistenza di cause di incompatibilità, dichiarazione che le stesse saranno sanate prima della nomina;

d. dichiarazione concernente la conoscenza del presente regolamento.

3. La candidatura deve essere sottoscritta dal presentatore, corredata dalla fotocopia di documento di identità o firma elettronica.

4. Non saranno accolte le candidature che:

a. non attestino la sussistenza dei requisiti richiesti;

b. non siano state regolarmente sottoscritte.

Art. 6

Nomine o designazioni

1. Il Presidente esamina le segnalazioni pervenute valutandone l'ammissibilità; al termine di tale esame, procede alla relativa nomina o designazione. In mancanza di presentazione di candidature, o quando queste siano numericamente insufficienti, o risultino, a giudizio del Presidente, inadeguate rispetto alla nomina/designazione da effettuare, il Presidente,

con atto motivato, provvede direttamente alla nomina, fermo restando il possesso, da parte del nominato/designato, dei requisiti prescritti.

2. Coloro che vengono ritenuti idonei all'incarico, prima del perfezionamento della designazione o della nomina, presentano una dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconfirmità ed incompatibilità di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.

3. Successivamente, nel corso dell'incarico, gli interessati presentano annualmente una dichiarazione sul permanere della insussistenza delle cause di incompatibilità di cui al suddetto decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.

4. La dichiarazione di cui sopra, da pubblicare nel sito della Provincia di Parma, è condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico o della carica.

5. I nominati e/o designati presso enti, aziende od istituzioni, all'atto del conferimento dell'incarico, dichiarano altresì, ad incarico conseguito, di rispettare, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel Codice di Comportamento generale approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" e successive modifiche ed integrazioni nonché nel Codice di Comportamento della Provincia di Parma vigente.

Art. 7

Accettazione nomina o designazione

1. La nomina o la designazione è efficace dal momento dell'accettazione formale dell'incarico da parte del candidato.

2. All'atto dell'accettazione il soggetto designato o nominato si impegna a perseguire gli obiettivi e rispettare gli obblighi previsti dagli eventuali contratti di servizio regolanti i rapporti con **gli organismi partecipati** dalla Provincia e, comunque, a:

a. rendere conto periodicamente al Presidente della Provincia dell'attività esperita in seno all'**organismo partecipato**, con onere di trasmettere allo stesso relazione annuale sull'attività svolta nell'espletamento del proprio mandato e sull'andamento gestionale dell'**organismo partecipato** stesso;

b. partecipare e votare in seno all'**organismo partecipato** ove è stato designato o nominato in sintonia con gli indirizzi formulati dalla Provincia, fermo restando il rispetto degli obblighi e delle funzioni connesse all'incarico e l'interesse degli **organismi partecipati**;

c. rendicontare periodicamente i compensi previsti e percepiti in relazione al mandato assunto, ivi compresi indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese, che costituiscono il "trattamento economico complessivo".

3. Il soggetto nominato o designato deve:

a. comunicare alla Provincia le informazioni riguardanti "*l'amministrazione trasparente*", come disciplinata dalla vigente normativa e assicurarsi che le stesse siano pubblicate dall'**organismo partecipato** nel proprio sito istituzionale, nei casi e con le modalità previste dalla legge;

b. fornire alla Provincia ogni altra informazione richiesta o comunque utile ai fini dell'applicazione del Regolamento provinciale per la disciplina dei controlli interni;

c. fornire alla Provincia ogni informazione e documento utile ai fini della gestione strategica della partecipazione, salvi solo i casi previsti dalla legge di segreto per obbligo di mandato.

Art. 8

Compensi agli amministratori

1. Fermi i casi in cui la legge prevede l'impossibilità di attribuire compensi agli amministratori di **organismi partecipati**, o comunque limitazioni agli stessi, vengono previsti i seguenti ulteriori principi per la determinazione dei compensi, che costituiscono anche indirizzo **agli organismi partecipati** che debbano provvedere alla nomina:

- a. vi deve essere motivata correlazione con l'impegno, la professionalità e le responsabilità connesse all'incarico;
 - b. l'ammontare non deve comportare riflessi negativi nella gestione delle attività o del bilancio.
2. Per determinare gli utili di cui al comma 725 della legge 296/2006 (legge finanziaria 2007), vanno scomputati trasferimenti, contributi, erogazioni e compensi di qualsiasi natura corrisposti dalla Provincia.

Art. 9

Revoca delle nomine o designazioni

1. Le nomine o le designazioni possono essere revocate, da parte del Presidente, con appositi atti motivati, allorché si manifestino le seguenti condizioni:
 - a. venir meno dei requisiti posti a fondamento della nomina o della designazione;
 - b. attività in contrasto con gli indirizzi programmatici del Consiglio Provinciale o del Presidente della Provincia, emessi nell'ambito delle rispettive competenze, comprendendosi fra le stesse le votazioni in seno all'organismo ove sono stati nominati o designati;
 - c. elementi che minino il rapporto fiduciario con la Provincia, ivi compresi gravi inadempimenti nella gestione, violazioni del presente regolamento, anche con riguardo agli oneri di comunicazione e pubblicità, o degli indirizzi impartiti, nonché dichiarazioni pubbliche lesive dell'immagine della Provincia o dell'Ente presso il quale si è stati designati o nominati;
 - d. scarsa partecipazione del nominato o designato all'attività amministrativa dell'ente, azienda, istituzione in cui è rappresentante.
2. Il provvedimento dell'Autorità Giudiziaria di rinvio a giudizio per reati contro la pubblica amministrazione di un rappresentante della Provincia presso ogni tipo di Ente - direttamente o non direttamente dipendente o controllato - comporta la revoca immediata della carica ricoperta da parte dell'organo competente. Il rappresentante ha l'onere di rendere noto tale elemento al Presidente della Provincia entro 15 giorni dal rinvio a giudizio. La mancata informazione è anch'essa causa di revoca: si intendono indebitamente percepiti i compensi connessi all'incarico e il rappresentante è, in ogni caso, responsabile di ogni ulteriore danno verso la Provincia e l'Ente o organismo partecipato, ivi compreso quello per danno all'immagine.
3. Circa le revoche effettuate, il Presidente è tenuto ad informare tempestivamente il Consiglio nella prima seduta utile.

Art. 10

Mandato fiduciario

1. Il rapporto intercorrente tra l'Amministrazione provinciale ed i suoi rappresentanti negli enti ha natura fiduciaria; nel caso in cui il soggetto incaricato debba votare, in seno all'organo **dell'organismo partecipato** in cui è stato nominato, atti che comportino spese a carico del bilancio della Provincia, lo stesso deve previamente e ufficialmente informare l'Amministrazione, al fine di acquisire la formale autorizzazione dal Presidente o dal Consiglio Provinciale, nonché dal dirigente di ragioneria della Provincia.
2. Il decreto di designazione o nomina può determinare, salvo non sia diversamente previsto dalla legge, lo stretto rapporto temporale dell'incarico a specifici indicatori o tempi, ivi compresa la scadenza del mandato del Presidente della Provincia.
3. In ogni caso, con l'insediamento degli organi provinciali rinnovati, i soggetti nominati o designati dalla precedente Amministrazione devono presentare la propria disponibilità a rassegnare le dimissioni ai nuovi amministratori, pur rimanendo nell'esercizio delle funzioni fino alla nomina dei successori.



**PROVINCIA
DI PARMA**

SERVIZIO FINANZIARIO - GESTIONE DEL PERSONALE - PARTECIPATE - SISTEMI
INFORMATIVI - PARI OPPORTUNITA'

PARERE di REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. **251/2022** ad oggetto:

" MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER LA NOMINA, LA DESIGNAZIONE E LA REVOCA DEI RAPPRESENTANTI DELLA PROVINCIA PRESSO AZIENDE, ISTITUZIONI, FONDAZIONI ED ENTI APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO PROVINCIALE N. 79 DEL 26.11.2015 "

Viste le motivazioni espresse nel testo della proposta di atto in oggetto, ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarita' tecnica.

Note:

Parma , 25/01/2022

Sottoscritto dal Responsabile
(MENOZZI IURI)
con firma digitale



**PROVINCIA
DI PARMA**

PARERE di REGOLARITA' CONTABILE

**SERVIZIO FINANZIARIO - GESTIONE DEL PERSONALE - PARTECIPATE -
SISTEMI INFORMATIVI - PARI OPPORTUNITA'**

Sulla proposta n. **251/2022** ad oggetto:

“ MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER LA NOMINA, LA DESIGNAZIONE E LA REVOCA DEI RAPPRESENTANTI DELLA PROVINCIA PRESSO AZIENDE, ISTITUZIONI, FONDAZIONI ED ENTI APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO PROVINCIALE N. 79 DEL 26.11.2015 ”

verificata l'esistenza del parere di regolarità tecnica rilasciato dal soggetto competente inerente la legittimità e la regolarità amministrativa del provvedimento

verificata la legittimità dell'eventuale spesa derivante dal presente provvedimento nei termini della corretta imputazione al bilancio dell'ente, della regolare copertura finanziaria e del rispetto degli equilibri di bilancio

valutati gli eventuali riflessi sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente

ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità contabile.

Note:

Parma, li 25/01/2022

Sottoscritto dal Dirigente

(MENOZZI IURI)
(firmato digitalmente)